



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE III CIVILE

in funzione di

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:

| | |
|---------------------------|------------------|
| Dott. Francesco Mannino | Presidente |
| Dott. Stefano Cardinali | Giudice |
| Dott.ssa Cecilia Bernardo | Giudice relatore |

ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di I grado iscritta al n. 21231 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2015, trattenuta in decisione all'udienza del 26.9.2016 e vertente

T R A

REGIONE LAZIO

elettivamente domiciliata in Roma, via Marcontonio Colonna n. 27, presso la sede dell'avvocatura regionale e rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Ferraguto in virtù di procura generale alle liti.

ATTRICE

E

IMOF Spa.

CONVENUTA CONTUMACE

NONCHE'

1



CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LATINA

elettivamente domiciliata in Latina, via Umberto I n. 80, presso la sede camerale e rappresentata e difesa dall'avv. Annalisa Di Giulio in virtù di procura a margine dell'atto di intervento.

COMUNE DI FONDI

elettivamente domiciliato in Roma, via G. Ferrari n. 11, presso lo studio dell'avv. Floriana Alessandrini, e rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Ferraro, dell'Avvocatura Comunale in virtù di procura allegata all'atto di intervento.

INTERVENUTI

OGGETTO: Impugnazione di delibera assembleare.

CONCLUSIONI

All'udienza del 26.9.2016, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti e la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.

PREMESSO IN FATTO CHE:

-Con atto di citazione, ritualmente notificato, la Regione Lazio conveniva in giudizio la Imof spa., esponendo che:

-era titolare del 31,51% del capitale sociale della Imof spa.;

-in data 22.1.2014, l'assemblea dei soci della Imof spa. aveva approvato il bilancio di esercizio del 2013, la nota integrativa, la relazione sulla gestione, nonché la relazione del collegio sindacale;

-con la medesima deliberazione, l'assemblea dei soci aveva disposto che le perdite complessive del bilancio al 31.12.2013 (pari ad € 10.538.397,00) fossero poste a carico dei soci secondo quanto stabilito nelle determinazioni esecutive (patti parasociali) statuite con le DDGRR 5771/1997 e 1084/2005 e con le deliberazioni assembleari del 29.10.1997 e 16.12.2005;

-tale delibera era stata approvata con il voto favorevole della Mof spa. e del consorzio Euromof, rispettivamente titolari del 52% e del 3,39% del capitale sociale della Imof spa., mentre la Regione Lazio aveva espresso voto contrario;

-tuttavia, la suddetta delibera –nella parte in cui aveva stabilito di porre a carico dei soci le perdite accertate dal bilancio 2013- era illegittima per i seguenti motivi:

1) violazione dell'art. 2366 c.c.: atteso che il provvedimento di riaddebito tra i soci delle perdite della società accertate fino al 31.12.2013 non era stato posto all'ordine del giorno contenuto nell'atto di convocazione dell'assemblea;



2) impossibilità giuridica dell'oggetto della delibera: atteso che l'assemblea dei soci non aveva il potere di imporre ai soci il ripianamento dell'esposizione debitoria della società, dovendosi invece seguire il procedimento di cui agli artt. 2348 e ss. C.c. e cioè la proposta di aumento di capitale da parte dell'amministratore. Peraltro, nella relazione sulla gestione (presentata dall'amministratore nell'assemblea) era illegittimamente previsto che il ripianamento dei debiti fosse posto a carico solo di alcuni soci, ciò in violazione anche dell'art. 2265 c.c. e del divieto di patto leonino;

3) abuso del diritto di voto della socia Mof spa: atteso che i debiti accertati dal bilancio 2013 erano costituiti dall'onere di rimborso di un mutuo contratto con le banche per l'esecuzione dei lavori di miglioramento e ristrutturazione del mercato ortofrutticolo di Fondi. Tale mercato era stato affidato in gestione dalla Regione Lazio alla Mof spa. e, all'art. 17 dell'atto di concessione in uso ed affidamento, la Mof si era obbligata a fornire alla Imof spa. le risorse finanziarie necessarie per far fronte al rimborso di tale mutuo. Di conseguenza, nell'approvare la delibera impugnata, il voto espresso dalla socia Mof spa. (che era stato determinante) era contrario ai principi di correttezza e buona fede, avendo come effetto il trasferimento sugli altri soci di un suo obbligo di garanzia verso la Imof spa.;

-quanto alla natura giuridica delle determinazioni esecutive approvate dalla Regione e dalle società Imof spa. e Mof spa. (DDGRR n. 5771/1997 del 29.10.1997 e n. 1084/2005 del 16.12.2005), queste non potevano essere considerate dei patti parasociali (come indicato nella delibera impugnata), ma erano dei meri piani finanziari, nei quali erano disciplinate le modalità con cui la Mof spa. doveva assolvere al proprio obbligo di fornire alla Imof spa. i mezzi finanziari per il rimborso del mutuo contratto per l'esecuzione dei lavori di miglioramento e ristrutturazione del mercato ortofrutticolo di Fondi.

- Premesso ciò, la Regione Lazio chiedeva dichiararsi la nullità o annullarsi la deliberazione assembleare dei soci della Imof spa. adottata in data 22.12.2014.

AAA

-Rimaneva contumace, seppur ritualmente citata, la società IMOF spa.

-Invece, intervenivano volontariamente in giudizio la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Latina ed il Comune di Fondi (quali soci della Imof spa.), aderendo alle contestazioni sollevate dalla Regione Lazio e chiedendo dichiararsi la nullità o l'annullamento della delibera in questione.

OSSERVA IN DIRITTO

1 – Delimitazione del thema decidendum:

Nella presente sede la Regione Lazio, quale socio della Imof spa., ha impugnato la deliberazione del 22.12.2014, con la quale l'assemblea dei soci della predetta società ha approvato il bilancio relativo all'esercizio 2013 ed ha deciso di porre a carico dei soci le perdite complessive di bilancio, pari ad € 10.538.397,00. In particolare, l'attrice ha sollevato doglianze con riferimento a



questa ultima determinazione, sostenendo che la stessa sarebbe invalida, in quanto adottata in violazione dell'art. 2366 c.c. (avendo ad oggetto un argomento non indicato nell'ordine del giorno); adottata in violazione dell'art. 2348 c.c. (avendo un oggetto giuridicamente impossibile); nonché adottata con il voto determinante del socio di maggioranza, espresso con abuso del diritto ed in violazione dei principi di correttezza e buona fede.

Orbene, dal verbale della delibera impugnata risulta che l'assemblea dei soci della Imof spa., in data 22.12.2014, ha approvato il bilancio di esercizio 2013 ed ha stabilito che *"le perdite complessive di bilancio al 31.12.2013, pari ad € 10.538.397,00 siano poste a carico dei soci secondo quanto stabilito nelle determinazioni esecutive (patti parasociali) statuite con le DD.GG.RR. 5771/1997 e 1084/2005 e con le deliberazioni assembleari del 29 ottobre 1997 e 16 dicembre 2005"*.

La Regione Lazio, quindi, deduce la illegittimità della delibera in questione sulla base sia di aspetti formali che sostanziali.

~~~~~

**2- primo motivo di impugnazione: mancata indicazione nell'ordine del giorno dell'argomento deliberato:**

Va premesso al riguardo che l'enunciazione dell'ordine del giorno nell'avviso di convocazione dell'assemblea dei soci di una società ha la duplice funzione di rendere edotti i destinatari circa gli argomenti sui quali essi dovranno deliberare, al fine di consentire la loro partecipazione all'assemblea con la necessaria preparazione ed informazione, e di evitare che sia sorpresa la buona fede degli assenti, con riguardo a materie non incluse nell'ordine stesso. Inoltre, l'ordine del giorno delimita la competenza dell'assemblea, salvo che questa sia totalitaria, impedendo che si possa deliberare su argomenti ulteriori e diversi.

L'ordine del giorno, quindi, può assolvere tale funzione soltanto se ha un sufficiente grado di specificità. A tal fine, si evidenzia, in dottrina ed in giurisprudenza, che non è necessaria l'indicazione particolareggiata delle materie da trattare, ma è sufficiente una indicazione sintetica, purché chiara e non ambigua, specifica e non generica (cfr., Cassazione civile, sez. I, 27/04/1990, n. 3535). Questo requisito, dunque, non può che essere valutato caso per caso, indagando se le indicazioni contenute nell'avviso di convocazione siano in concreto tali da rendere i soci sufficientemente edotti degli argomenti da trattare.

Ciò posto, dalla documentazione in atti risulta che l'assemblea dei soci del 22.12.2014 era stata convocata al solo fine di discutere sui seguenti argomenti: *"1. Comunicazioni dell'Amministratore Unico - determinazioni; 2) Approvazione bilancio di esercizio 2013, nota integrativa, Relazione sulla gestione e Relazione del Collegio Sindacale; 3) Varie ed eventuali"*. Nessun accenno, dunque, veniva fatto circa eventuali decisioni da prendere relative alle perdite indicate nel bilancio.

L'argomento relativo alla decisione impugnata risulta, pertanto, trattato senza alcun preventivo preavviso, non trovando alcun risponso negli argomenti indicati nell'ordine del giorno.





Sentenza n. 6673/2017 pubbl. il 04/04/2017

RG n. 21231/2015

Reper. n. 7026/2017 del 04/04/2017

R. G. n. 21231/2015

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Quindi, l'ordine del giorno non conteneva alcun riferimento alla nomina del nuovo amministratore. Né, del resto, può ritenersi che tale argomento possa essere ricompreso e trattato nella voce "varie ed eventuali". Tale voce, infatti, non può comprendere qualsivoglia argomento non indicato nell'ordine del giorno, pena la vanificazione dello stesso e della sua tipica funzione informativa e preparatoria dei soci. Deve, invece, ritenersi che tale voce sia limitata a mere comunicazioni o prospettazione di problemi da istruire, ma non possa comprendere argomenti nuovi, su cui l'assemblea sia chiamata a deliberare.

Ne consegue che la trattazione dell'argomento relativo alla ripartizione delle perdite di bilancio nell'ambito della voce "varie ed eventuali" si appalesa illegittima dal punto di vista formale.

~~~~~

3 - secondo motivo di impugnazione: impossibilità giuridica dell'oggetto della delibera:

Parimenti, la delibera impugnata appare illegittima anche dal punto di vista sostanziale.

Ed infatti, giova ricordare che gli artt. 2446 e 2447 c.c. disciplinano l'ipotesi della riduzione del capitale sociale per perdite, ponendo a carico dell'organo gestorio una serie di adempimenti, che prendono in prima battuta la convocazione della assemblea dei soci. L'assemblea, poi, a seconda se la perdita abbia intaccato o meno il valore del capitale sociale, potrà non assumere alcuna iniziativa ed attendere i risultati dell'esercizio successivo; ovvero, dovrà disporre la riduzione del capitale sociale e la sua reintegrazione al minimo di legge oppure deliberare la trasformazione della società in un tipo sociale che richieda un capitale minimo inferiore.

Di conseguenza, come osservato dalla Regione Lazio, l'assemblea dei soci non ha alcun potere di imporre ai soci il ripianamento dell'esposizione debitoria della società, potendo esclusivamente deliberare una riduzione del capitale ed il suo contestuale aumento: aumento che poi verrà offerto in opzione ai soci, i quali saranno liberi di decidere se sottoscriverlo o meno.

Peraltro, il potere suddetto non potrebbe neanche derivare da eventuali patti parasociali, i quali possono produrre esclusivamente effetti obbligatori nei confronti dei soci che li hanno sottoscritti, ma non nei confronti della società. E comunque, in ogni caso, le determinazioni regionali richiamate nella delibera impugnata non possono in alcun modo qualificarsi come patti parasociali, limitandosi a disciplinare le modalità di rimborso di un mutuo da parte della Mof spa.

Le suesposte considerazioni rendono superfluo l'esame degli ulteriori motivi di doglianza.

~~~~~

### **4 - Conclusioni:**

Pertanto, in accoglimento delle domande attoree, va dichiarata la invalidità della deliberazione, adottata dall'assemblea dei soci della IMOF spa. in data 22.12.2014, nella parte in cui ha stabilito di porre a carico dei soci le perdite accertate dal bilancio 2013.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ex DM 55/2014 come da



Sentenza n. 6673/2017 pubbl. il 04/04/2017

RG n. 21231/2015

Repert. n. 7026/2017 del 04/04/2017

R. G. n. 21231/2015

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

dispositivo che segue, in favore della parte attrice e delle parti intervenute, che hanno aderito alla domanda attorea. Al riguardo, infatti, appare opportuno richiamare il costante orientamento della Suprema Corte, secondo cui il rimborso delle spese processuali sostenute dall'interveniente *ad adiuvandum* legittimamente è posto a carico della parte la cui tesi difensiva, risultata infondata, abbia determinato l'interesse all'intervento, (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 5085 del 23/07/1983, Rv. 429945 - 01; nello stesso senso Sez. 3, Sentenza n. 11202 del 17/07/2003, Rv. 565221 - 01).

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:

1) In accoglimento delle domande proposte dalla Regione Lazio, DICHIARA la invalidità della deliberazione, adottata dall'assemblea dei soci della IMOF spa. in data 22.12.2014, nella parte in cui ha stabilito di porre a carico dei soci le perdite accertate dal bilancio 2013;

2) CONDANNA la IMOF SPA. alla rifusione, in favore della Regione Lazio, delle spese del giudizio, che liquida in € 2.950,00 per spese ed € 11.099,00 per compenso, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge;

3) CONDANNA la IMOF SPA. alla rifusione, in favore delle parti intervenute, delle spese del giudizio, che liquida per ciascuna in € 11.099,00 per compenso, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28.3.2017

Il Giudice estensore

Il Presidente

Dott.ssa Cecilia Bernardo

Dr. Francesco Mannino

